

**Piano antenne e
monitoraggio campi
elettromagnetici**

PIANO ANTENNE
Regolamento attuativo
Città di Conegliano



Anno 2025

Data redazione: 29/01/2025

SAV.NO. S.P.A.

Responsabile del progetto: **Presidente Stefano Faè**

Collaboratore: **dott.ssa Elisa Poser**

Collaboratore: **dott. Luca Zanini**

Collaboratore: **dott. Alberto Barbon**

Collaboratore: **dott. Andrea Dall'Ongaro**

AGC SAS & JCS S.r.l

Responsabile del progetto: **P.I. Gabriele Parrinello**

Coordinatore tecnico: **P.I. Alessandro Citterio**

Responsabile Operativo: **Ing. Emanuela Piatti**

INDICE

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano	2
Art. 2 – Elaborati del Piano	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano	5
TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO	6
Art. 5 - Impianti esistenti.....	6
Art. 6 - Localizzazione sul territorio	7
Art. 7 – Localizzazioni incompatibili - divieto	8
Art. 8 – Territorio neutro.....	8
Art. 9 – Siti idonei	9
Art. 10 – Localizzazione di nuovi impianti.....	10
Art. 11 – Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio.....	11
Art. 12 – Dispositivi e volumi tecnici	12
Art. 13 – Area di pertinenza	12
Art. 14 – Impianti temporanei.....	13
TITOLO 3. PROCEDURE	14
Art. 15 – Programmi di sviluppo delle reti.....	14
Art. 17 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti al Piano	15
Art. 17 – Vigilanza e monitoraggio - Sanzioni	15
Art. 18 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale	16
TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie.	16

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano

1. Il Piano della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (d'ora in avanti "Piano") ha lo scopo di consentire all'Amministrazione di programmare, pianificare e governare l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio sul territorio comunale, assicurando:
 - a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle vigenti norme regolanti la specifica materia;
 - b) un ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti sul territorio;
 - c) un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità.
2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) l'uso razionale delle risorse territoriali per consentire l'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
 - b) il contenimento di eventuali interferenze sull'uso del territorio, in particolare sulle previsioni edificatorie, contemperando gli obiettivi correlati all'esecuzione di installazioni fisse per la telefonia mobile con il diritto ad edificare, ove ciò è ammesso dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - c) la salvaguardia dei beni di interesse storico-culturale, architettonico, paesaggistico, archeologico ed ambientale, contemperando la presenza di tali valori comuni alle necessità del servizio;
 - d) il contenimento delle interferenze visive degli impianti sui beni paesaggistici;
 - e) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
 - f) la riqualificazione, nei casi di necessità, del contesto territoriale anche attraverso iniziative di riordino con la riallocazione degli impianti;
 - g) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - h) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e, ove ritenuto opportuno, l'avvio di processi partecipativi in merito alle iniziative d'intervento.
3. I principali contenuti del Piano riguardano:
 - a) obiettivi e strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali;
 - b) la localizzazione delle infrastrutture esistenti per la telefonia mobile;
 - c) l'individuazione di aree pubbliche ove localizzare i siti per la telefonia mobile;
 - d) le modalità per la realizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile.

Art. 2 – Elaborati del Piano

a) Il Piano è formato dai seguenti elaborati:

- Tavola di analisi
- Campi elettromagnetici area comunale
- Campi elettromagnetici area dettaglio
- Tavola punti di misura
- Tavola di Localizzazione
- Campi elettromagnetici di progetto
- Relazione
- Regolamento Attuativo

b) Tra gli elaborati suddetti hanno valore prescrittivo la tavola di Localizzazione ed il Regolamento Attuativo.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento, si riportano le seguenti definizioni:

- a) “Piano”: il Piano della localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
- b) “Infrastrutture per la telefonia mobile”: l’insieme di tutte le strutture (palo, traliccio, palina etc..) localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile;
- c) “Sorgente trasmissiva”: l’insieme di tutti gli apparati tecnologici utili a garantire il servizio di telefonia mobile, come antenne, ponti radio, microcelle, etc.;
- d) “Impianto fisso per telefonia mobile” (I.T.M.): la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
- e) “Impianto temporaneo per la telefonia mobile”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a 120 giorni consecutivi (l’arco temporale è normato dalle leggi vigenti e potrebbe essere oggetto di modifica);
- f) “Ponte radio”: l’apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto a servizio della telefonia mobile e fissa.
- g) “Microcella/DAS”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni e potenze ridotte come previsto dalla normativa e dalle s.m.i.;
- h) “Esposizione”: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale. Nello specifico si considerano solo le esposizioni ai campi elettromagnetici ad alta frequenza;
- i) “Limite di esposizione”: il valore di campo elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- j) “Valore di attenzione”: il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore consecutive);
- k) “Obiettivi di qualità”:
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - i valori di campo elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate (oltre le 4 ore continuative).

- l) “Esposizione della popolazione”: ogni tipo di esposizione ai campi elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- m) Limite assentibile: si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001 che deve essere calcolata ai sensi dell'art. 44 c. 1-ter del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.;
- n) “Gestore”: soggetto che gestisce reti di telefonia mobile sia ad uso pubblico che privato;
- o) Operatori infrastrutturati: si intendono gli operatori di telefonia mobile o gestori dotati di impianti fissi di telefonia mobile e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio ai sensi dell'art. 44 c. 1-septies del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.;
- p) Istanza di autorizzazione (articolo 44 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.): è la procedura che consente l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici superiori a 20 Watt e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili 4G e sue evoluzioni o altre tecnologie, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune previo parere, da parte dell'ARPAV;
- q) Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA (articolo 45 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.): è la denuncia da utilizzare nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza;
- r) Comunicazione (articolo 46 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.): è la procedura che consente di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, Microcelle/DAS e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 44 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblica che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumento con dimensione della superficie radiante non superiore a 1,5 metri quadrati;
- s) Comunicazione per incremento dei limiti emissivi: comunicazione effettuata per incremento delle potenze installate su impianto fisso di telefonia mobile effettuata ai sensi dell'art. 44 c. 1 quinquies del decreto legislativo 24/03/2024 n. 48 che ha aggiornato il decreto legislativo n 259/2003 e s.m.i.;
- t) “Futura espansione”: è l'espressione utilizzata nel Piano, atta a indicare la possibilità di futura installazione di uno o più “Gestori” negli impianti ITM di progetto rappresentati nella Tavola di localizzazione e di Campi elettromagnetici di progetto.

Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano

1. Il Piano ha efficacia su tutto il territorio comunale e contiene la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie di Piano e dalle presenti Norme;
2. Il Piano ha efficacia fino all'entrata in vigore di successive varianti e verrà aggiornato in caso di nuove o diverse localizzazioni, secondo forme e modalità indicate al successivo Titolo 3;
3. Il Piano trova attuazione in conformità agli artt. 44, 45, 46 e 47 del Codice delle Comunicazioni D.Lgs 259/2003 e s.m.i.;
4. L'installazione di un I.T.M. da parte di un successivo gestore su un I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato alla presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione;
5. La presentazione di istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione è sempre sottoposta, in caso di installazione su area di proprietà comunale, alla preventiva stipula di un contratto tra il Comune ed il gestore al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo in caso di ripristino dell'area per dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio ed altre iniziative. Il gestore dovrà costituire un'idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune a copertura di tutti gli oneri connessi. Il valore di tale fideiussione dovrà essere pari almeno a n. 1 annualità riferita al contratto di locazione e nell'ambito di tale contratto il gestore dovrà impegnarsi a permettere l'installazione di ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo. L'aggiunta di altri operatori è demandata al contratto di locazione;
6. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Pertanto, all'atto della presentazione dell'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze;
7. L'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per incremento dei limiti emissivi o comunicazione per gli interventi di cui ai commi precedenti vanno redatte secondo la procedura e modulistiche previste dalla normativa vigente;
8. Per tutte le presentazioni di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per incremento dei limiti emissivi o comunicazione che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui al TITOLO 2 del Decreto Legislativo 42/2004 è obbligatorio il rilascio della preventiva autorizzazione.

TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO

Art. 5 - Impianti esistenti.

1. Gli I.T.M. esistenti, in rapporto con gli obiettivi di Piano, sono così individuati nella tavola di Localizzazione:
 - a) compatibili;
 - b) parzialmente compatibili.

2. I.T.M. ESISTENTI COMPATIBILI
 - 2.1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del Piano e ritenuti compatibili si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal Piano per le localizzazioni idonee.
 - 2.2. Gli interventi di manutenzione, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
 - 2.3. I seguenti interventi sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione o comunicazione per incremento dei limiti emissivi:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già autorizzate;
 - d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.
 - 2.4. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.V.:
 - a) coordinate dei sistemi radianti;
 - b) direzioni di irradiazioni (settori);
 - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS, LTE, 5G);
 - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
 - e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
 - f) numero di antenne trasmettenti;
 - g) tilt meccanico antenne;
 - h) tilt elettrico antenne;
 - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
 - j) modello antenne.
 - 2.5. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio, sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione.

3. I.T.M. ESISTENTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

3.1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del Piano, ritenuti parzialmente compatibili, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio.

3.2. Gli interventi riguardanti:

- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b) incremento del numero di antenne;
- c) incremento o modifica bande di frequenza già concessionate;
- d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso dall'originario, rispettando quanto previsto al successivo art. 12 c. 4.

Sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione o comunicazione per incremento dei limiti emissivi.

3.3. L'eventuale intervento di mitigazione in conseguenza dell'impatto visivo dell'infrastruttura nel contesto territoriale in cui è posto, dovrà essere previsto e attuato in sede di richiesta d'intervento da parte del Gestore o dell'operatore infrastrutturato. La documentazione progettuale allegata alla richiesta di presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione dovrà contenere idonea documentazione grafica concernente le iniziative di mitigazione previamente concordate con la competente struttura comunale.

3.4. I tipi di intervento di mitigazione sono di diverso grado e come indicato puntualmente nella tavola di localizzazione possono prevedere:

- B1) l'introduzione di mascherature, l'eliminazione di sbracci o come soluzione minima lo spostamento di alcuni apparati alla base dell'ITM. Si deve garantire la colorazione degli impianti al fine di ridurre l'impatto visivo;
- B2) l'introduzione di mascherature e/o lo spostamento di alcuni apparati alla base dell'ITM e/o la colorazione degli apparati in modo tale da ridurre l'impatto visivo;
- B3) l'eliminazione degli sbracci e/o dei ballatoi.

Art. 6 - Localizzazione sul territorio

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del Piano vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:

- a) localizzazioni incompatibili;
- b) territorio neutro;
- c) siti idonei.

rappresentate nella Tavola di localizzazione definite e regolate a livello normativo dai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

Art. 7 – Localizzazioni incompatibili - divieto

1. Le localizzazioni di nuovi I.T.M., ponti radio e microcelle sono sempre vietate su edifici e relative pertinenze che ospitano anche parzialmente funzioni e destinazioni che determinano per tali manufatti e loro pertinenze la classificazione “siti sensibili” ovvero:
 - a) asili nido;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) attrezzature per l’assistenza agli anziani;
 - d) attrezzature per l’assistenza ai disabili;
 - e) ospedali e altre strutture adibite alla degenza.
2. Le localizzazioni di nuovi I.T.M, ponti radio posti su palo o traliccio, fatte salve particolari condizioni di comprovata ed inderogabile necessità, sono vietate:
 - a) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e Parchi);
 - b) negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, come previsto al successivo c. 4;
 - c) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.Lgs. n° 42/2004;
 - d) Fasce di rispetto comunque denominate;
 - e) nei contesti subordinati ad altre diverse tipologie di vincolo.
3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio (ad esempio coperture interne di strutture ospedaliere per utilizzo di telemedicina, forze dell'ordine, istruzione e per altri casi simili), il Comune ha facoltà di ammettere l’installazione di microcelle, in deroga alle incompatibilità di cui al precedente ed individuate nelle zone di cui alla Tavola di Localizzazione. In questi casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico-architettonico, paesaggistico-ambientale ed archeologico sono preventivamente sottoposte al parere della competente Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
4. La realizzazione di I.T.M. all’interno degli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923 è incompatibile. Si fanno salve le eventuali condizioni di comprovata ed inderogabile necessità a fronte delle quali il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all’interno dei suddetti ambiti e al rilascio del parere a cura delle autorità competenti.

Art. 8 – Territorio neutro

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e nei quali non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti, è definito come “territorio neutro” ove l’eventuale realizzazione di nuovi impianti dovrà essere recepita nel Piano ai sensi del successivo comma 6.
2. Il territorio neutro è rappresentato nella tavola di Localizzazione.
3. L’eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione dell’Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione preventiva in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica

documentazione nella relazione di progetto allegato all'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato.

4. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
5. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico-architettonico, ambientale e archeologico, si potrà procedere all'installazione solamente di microcella che dovrà presentare non solo un'armonizzazione con le strutture edilizie esistenti ma anche l'adozione di criteri mitigativi al fine di contenere qualsivoglia impatto sulle stesse.
6. Il territorio neutro può rappresentare un possibile ambito ove ammettere eventuali nuove richieste formulate dai gestori. Tale circostanza è meritevole di valutazione solo qualora le previsioni di localizzazione del Piano siano state integralmente realizzate ovvero nei casi in cui venga dimostrata l'impossibilità tecnica di poter utilizzare talune localizzazioni in quanto non completamente idonee per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio. Previa assunzione di un atto di indirizzo a mezzo di deliberazione giunta avente pertanto valore ricognitivo del Piano, si ammette per quest'ultimo la parziale modifica solo qualora la consistenza numerica complessiva delle localizzazioni sul territorio rimanga invariata. In caso contrario, le eventuali nuove istanze formeranno documentazione utile per ridefinire le localizzazioni attraverso una variante al Piano nel rispetto della procedura di cui al combinato disposto di cui ai successivi articoli 15 e 16.

Art. 9 – Siti idonei

1. Nella Tavola di Localizzazione sono indicati i siti idonei per la localizzazione di I.T.M. sulla base di preliminari valutazioni di carattere urbanistico e ferme restando in ogni caso le necessarie e successive verifiche di compatibilità di ogni genere in sede di istruttoria tecnica delle richieste. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuovi I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei si considera prioritariamente il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree che presentano integralmente e/o prevalentemente carattere residenziale, salvaguardando nel contempo il servizio pubblico.
3. Per la realizzazione di I.T.M. e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica e le modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) di adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata all'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per gli interventi successivi alla installazione;
 - b) di adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un altro I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;

- c) di adottare cautele in caso di intervento in aree residenziali o ad esse assimilabili per destinazione prevalente e usi analoghi. In tali casi, qualora si debba realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si avrà cura di posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da parte di un tecnico abilitato e per le antenne dovranno adottarsi criteri mitigativi attraverso mascheramenti volti ad attutirne la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - d) di considerare una visione unitaria dell'impianto affinché le antenne abbiano a costituire un corpo unico con i loro appoggi. Gli eventuali sbracci saranno ammessi solo nel caso venga dimostrata esaustivamente l'impossibilità tecnica di realizzare il contrario;
 - e) di prestare attenzione all'installazione del locale tecnico posto alla base del sostegno. In tal caso, ai fini della mitigazione visiva di tale manufatto, dovranno adottarsi rimedi, stili e modalità d'intervento tali da adeguarsi al contesto circostante, senza peraltro escludere schermature vegetali arboree e arbustive a "pronto effetto" attorno al piede del sostegno.
4. Tenuto conto della scala di rappresentazione e della natura degli elaborati di Piano, l'individuazione delle localizzazioni è da considerarsi riferimento indicativo, ammettendo pertanto l'ubicazione esatta degli impianti nei siti individuati come il risultato definitivo delle puntuali verifiche in sito, considerando la presenza di viabilità, accessi, manufatti esistenti.

Art. 10 – Localizzazione di nuovi impianti

1. Nel contesto della formazione del Programma di sviluppo della rete, di cui al successivo art. 15 c. 1, è ammessa l'individuazione di un'adeguata area privata solo nel caso in cui sia dimostrata l'inadeguatezza tecnica di localizzazioni di I.T.M. su aree pubbliche indicate nel Piano e la contestuale indisponibilità di nuove aree pubbliche atte allo scopo.
2. Per l'eventuale modifica localizzativa è ammessa la procedura di cui al precedente art. 8 c. 6, in quanto avente valore meramente ricognitivo, senza incremento della consistenza numerica complessiva delle localizzazioni. La disponibilità dell'area privata sostitutiva della localizzazione originaria dovrà essere dimostrata a cura del gestore allegando alla proposta di riallocazione dell'I.T.M. un atto di assenso a cura della proprietà dell'area. Detto assenso sarà successivamente formalizzato tra le parti in conformità alle disposizioni di legge e allegato, a cura del gestore o dell'avente titolo, alla documentazione afferente al procedimento edilizio volto ad ottenere il titolo.

Art. 11 – Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. La progettazione e realizzazione degli I.T.M. dovrà porre particolare attenzione alla tutela dei valori paesaggistici, ovvero all'osservanza di determinate azioni che permettono di contenere l'impatto, ridurre la percezione visiva degli I.T.M. e ricercare idonee soluzioni architettoniche formali.
2. In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D. Lgs. N. 42/2004, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
3. I nuovi I.T.M. devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni. Per i sostegni verticali dovranno essere utilizzati elementi che consentano di contenere la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
5. Gli I.T.M. vanno posizionati prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture. In via residuale, potranno trovare collocazione su pali e tralici.
6. Nei contesti rurali classificati come aree agricole o nell'ambito di zone comunque caratterizzate da quadri figurativi che presentano evidenti profili di naturalità, l'eventuale proposta localizzativa di I.T.M. dovrà tenere conto di elevate soglie di contenimento dell'impatto visivo. A tal fine, sotto il profilo documentale, dovranno essere prodotte, già in sede di proposta preliminare, rappresentazioni grafiche sia dello stato di fatto che dello stato modificato mediante foto-inserimenti considerando più punti di osservazione delle opere previste. Detta documentazione tuttavia non sostituisce quanto previsto di norma a livello documentale in sede di istanza di autorizzazione qualora l'intervento ricada in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico.
7. Al fine di armonizzare la parte visibile degli I.T.M. con l'ambiente circostante, dovranno essere utilizzati elementi materici e cromatici tali da agevolare la compatibilità dell'impianto con le preesistenze edilizie adiacenti curando altresì, ove si rendesse necessario, l'eventuale collocazione delle antenne su sostegni di ridotte dimensioni anche sull'edificio interessato all'intervento tenendo conto in ogni caso di criteri mitigativi al fine di contenere ogni impatto.
8. È ammessa l'installazione di I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia in parete che in sommità (posizione centrale), su pali o tralici. Non sono ammesse installazioni di antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
9. Per tutti gli impianti vale la disposizione che gli aggetti, misurati dal centro del sostegno, non dovranno superare uno sbalzo pari a 0,8 ml e le basi dei sostegni dovranno essere eseguite in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi. Inoltre tutti gli I.T.M. dovranno essere appositamente insonorizzati onde conformarsi ai limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.

Art. 12 – Dispositivi e volumi tecnici

1. Gli apparati tecnologici degli I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in strutture ex novo di servizio (armadi) da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non contigui. Diversamente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume da collocarsi nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. È altresì ammessa, da valutare comunque puntualmente a seconda dei casi, la realizzazione di tali strutture in posizione interrata.
2. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio potranno essere realizzati solo se comporteranno miglioramenti dello stato di fatto sotto il profilo materico e cromatico.
3. Nel caso in cui vengano realizzati I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

Art. 13 – Area di pertinenza

1. Per la sistemazione delle aree di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano, per quanto possibile, di mitigare la presenza dell'impianto rispetto al contesto d'intervento:
2. In particolare, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
 - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite;
 - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
 - d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente, con soluzioni adeguate, l'interdizione dell'area ai non addetti. Qualora si intenda recinzioni con zoccolo in calcestruzzo e soprastante rete metallica, questa dovrà conformarsi all'altezza massima prevista per la zona urbanistica d'intervento ed essere opportunamente mascherata con una quinta di verde a pronto effetto, composta da specie autoctone di altezza non inferiore a quella prevista per la recinzione.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalla competente struttura tecnica comunale.
4. Qualora l'installazione degli impianti preveda la realizzazione di opere civili o, comunque, l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con la competente struttura comunale ricomprendendo dette opere aggiuntive nel progetto allegato alla richiesta di Autorizzazione.

5. In caso di dismissione o rilocalizzazione degli I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito abbandonato, provvedendo a darne comunicazione al Comune e all'ARPAV, ottemperando - ove previsto e necessario - agli obblighi contrattuali in essere tra parte pubblica e privata.

Art. 14 – Impianti temporanei

1. L'installazione di impianti temporanei per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile; pertanto tali impianti potranno coesistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a quanto previsto da specifica norma di settore. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'installazione di un'infrastruttura ITM temporanea destinata ad essere rimossa comunque entro 120 giorni dalla sua collocazione è ammessa previo il rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'Autorizzazione e previa acquisizione del parere vincolante da parte dell'A.R.P.A.V.
2. L'installazione di impianti temporanei per la telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune e all'A.R.P.A.V. territorialmente competente. La comunicazione dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.”

TITOLO 3. PROCEDURE

Art. 15 – Programmi di sviluppo delle reti

1. Il Piano è soggetto a periodiche verifiche del programma degli interventi e comunque ad una ricognizione biennale in merito ad eventuali proposte di sviluppo della rete di telefonia mobile da parte dei gestori.
2. A seguito di avviso pubblico diffuso dal Comune con periodicità almeno biennale, i gestori hanno facoltà di inoltrare all'Ente il programma di sviluppo nei modi e nei tempi che l'avviso di cui sopra indicherà. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione degli I.T.M. esistenti, dovrà contenere le eventuali proposte di nuove localizzazioni, intese queste sia come siti puntuali sia come aree di ricerca, le proposte di modifica degli impianti esistenti ed i piani di copertura per i differenti servizi che il gestore utilizza nell'area comunale (2G, 3G, 4G, 5G) con riguardo agli impianti esistenti. In tale documento potranno essere descritte le previsioni tendenziali della domanda dei servizi e le necessarie implementazioni/modifiche della rete per far fronte all'eventuale richiesta di ulteriore fabbisogno.
3. Entro 60 giorni successivi al termine per la presentazione delle proposte come da avviso pubblico, l'Amministrazione Comunale provvede a valutare la documentazione e alla verifica di conformità al Piano. Nel caso di non conformità dei piani di sviluppo della rete al Piano, l'Amministrazione valuta la possibilità di procedere ad una modifica del Piano stesso ai sensi dell'art. 16, qualora necessario, valutata la compatibilità delle richieste con gli obiettivi del Piano.
4. Entro 90 giorni successivi al termine di cui al precedente comma 6, viene predisposta la variante al Piano ed avviata la procedura di approvazione comportante altresì la verifica di assoggettabilità a VAS.
5. Nel caso in cui il programma di sviluppo, previsto dal comma 1, non venga presentato nei termini indicati nell'avviso, si prescinde da esso. Conseguentemente la programmazione di nuove localizzazioni potrà essere considerata solamente sulla base delle previsioni del Piano vigente al momento della richiesta e, per gli impianti esistenti, potranno essere eseguiti esclusivamente interventi di cui all'art. 5 del presente Regolamento Attuativo.
6. Qualora, entro due anni dall'approvazione del sito, non venga realizzata dal gestore interessato la struttura richiesta come indicata nel programma di sviluppo, il sito potrà essere reso disponibile ad altro gestore che manifesti l'interesse adottando la procedura prevista al precedente comma 1. Nel caso in cui la previsione rimanesse ulteriormente inattuata entro due anni, il sito non sarà più considerato a tutti gli effetti punto di localizzazione.

Art. 17 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti al Piano

1. Ferme restando le fasi riguardanti la formazione del programma di sviluppo delle reti di cui al precedente art. 15 e le forme di consultazione con i gestori nonché di informazione ai fini della partecipazione dei cittadini, il Piano è adottato dal Consiglio comunale. Il Piano, entro otto giorni dall'adozione, è depositato a disposizione del pubblico presso la sede del Comune affinché si possa prendere visione degli atti e dei documenti. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Il Comune può comunque attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.
2. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni presentate e approva il Piano che diviene efficace decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della delibera di approvazione. Si fanno salve in ogni caso le eventuali verifiche di assoggettabilità a VAS del Piano in ragione delle caratteristiche e della consistenza delle proposte di localizzazione.
3. Il Piano ha valenza di strumento di pianificazione di settore la cui approvazione, laddove necessario, costituisce variante parziale al Piano degli Interventi.

Art. 17 – Vigilanza e monitoraggio - Sanzioni

1. Tutti gli I.T.M. insistenti sul territorio comunale potranno essere oggetto di controlli di diversa natura anche su espressa richiesta del Comune ai soggetti istituzionali competenti per materia, rimanendo tuttavia ferme le competenze di controllo di carattere ambientale, edilizio ed urbanistico a cura degli uffici comunali.
2. Il Comune ha facoltà di aggiornare periodicamente la mappatura del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale divulgandone gli esiti mediante idonee modalità anche ai fini della partecipazione dei cittadini e della conoscenza dei dati. Inoltre potrà promuovere specifiche iniziative di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio comunale, con riferimento alle previsioni individuate nella Tavola punti di misura, ed aggiornandone all'occorrenza le informazioni.
3. In particolare è fatto obbligo al Gestore dell'impianto di:
 - a) dichiarare la potenza massima immessa in antenna e non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata;
 - b) delimitare e segnalare i siti in cui sono ubicati gli impianti e le relative zone ad accesso interdetto per la popolazione;
 - c) operare la corretta manutenzione dell'impianto al fine di assicurare che l'erogazione della potenza immessa in antenna sia costante e comunque di prevenire pericoli per la popolazione;
 - d) comunicare al Comune ogni modifica di impianti.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, trovano in ogni caso applicazione le sanzioni di legge vigenti in materia, comprese la Legge n.36/2001, il D.P.R. n.380/2001 e la normativa di tutela dei beni culturali, paesaggistici, ambientali.
5. Nel caso di trasgressioni si applicheranno le sanzioni previste dalle specifiche normative nazionali e regionali.

Art. 18 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale

1. Il Comune assicura l'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni in suo possesso con riguardo agli I.T.M., nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 33/2013, salvo in ogni caso il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. n. 39/1997 e delle norme in materia di protezione dei dati.
2. I documenti di Piano di cui all'art. 2 dovranno essere redatti in formato digitale analogamente a quanto disposto in materia di elaborati afferenti alla pianificazione urbanistica. Tutte le informazioni del Piano sono inoltre gestite da un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) a cura del competente Servizio informatico comunale che dovrà detenerne i dati ai fini del costante aggiornamento in merito allo stato del territorio ed il monitoraggio delle emissioni.

TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie.

1. A decorrere dalla data di adozione del Piano – o di una sua variante – e sino all'entrata in vigore dello stesso – o di una sua variante, rimane sospesa ogni determinazione sulle istanze di autorizzazione o SCIA o comunicazione relative ad I.T.M. in difformità con le indicazioni del Piano.
2. Con il presente atto viene abrogato il Regolamento per la localizzazione, degli impianti radiotelevisivi e telefonia mobile, con relativo allegato grafico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120-560 del 14.01.2002.
3. Per quanto non specificamente previsto dal Piano, si applicano le prescrizioni contenute nella norma generale di settore.

Per informazioni:

- **pianoantenne@savnoservizi.it**

- **tel. 0422 916550**

lunedì e mercoledì 15.00 - 18.00

martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 12.00